

Decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013

(pubblicato su G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013)

recante

“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÈ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI”

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale

Artt. da 1 a 7 Sblocco debiti della Pubblica Amministrazione

I primi 9 articoli del decreto legge sono finalizzati allo sblocco dei debiti della Pubblica Amministrazione, per consentire alla stessa di effettuare i pagamenti arretrati e restituire, quindi, liquidità alle imprese.

Relativamente ai primi 7 articoli, non aventi un contenuto fiscale, si evidenziano i punti principali:

- è autorizzato il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- accantonamento ad uno specifico fondo di una quota di risorse per il pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, richiesti successivamente al 31 dicembre 2012 ma entro il 30 settembre 2013;
- ai fini dell'estinzione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2012, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi e lo trasmette al Ministero dell'Economia e finanze entro il 30 aprile 2013 (articolo 5);
- il criterio generale in base al quale la P.A. effettua i pagamenti è stabilito dall'art. 6: è data priorità ai debiti relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto, in base all'anzianità del credito stesso. I piani di pagamento sono pubblicati nei siti internet delle singole amministrazioni interessate, per assicurare trasparenza e conoscibilità. E' inoltre introdotta una clausola di impignorabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni (comma 5 e seguenti);
- le Pubbliche Amministrazioni comunicano ai creditori, entro il 30 giugno 2013, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro cui provvederanno ai pagamenti (art. 6, comma 9).

Art. 8 Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano

L'articolo 8 prevede alcune agevolazioni e semplificazioni nel caso di cessione di crediti maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti della P.A, per somministrazione, forniture ed appalti.

In particolare:

- i relativi atti di cessione sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (la normativa vigente prevede su tali atti un'imposta di registro in misura fissa di euro 168, e l'imposta di bollo di euro 14.62). Tale esenzione non opera ai fini IVA;
- possibilità di far autenticare gli atti di cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni da parte dell'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, solo ove tale figura sia presente;
- entro il 31 luglio 2013 con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità attraverso le quali è utilizzata la piattaforma elettronica ai fini della certificazione delle somme dovute e della stipula degli atti di cessione e relativa notificazione.

ovvero con avviso di ricevimento.

3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

Art. 9 Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla

L'articolo 9 introduce l'articolo 28-quinquies al D.P.R. n. 602/73, con il quale si prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31/12/2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti:

- dello Stato
- enti pubblici nazionali,
- regioni,
- enti locali,
- enti del SSN.

possono essere compensati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, con le somme dovute relativamente ai seguenti istituti:

- accertamento con adesione (art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997);
- adesione agli inviti a comparire (art. 5, c.1-bis; art. 11, c. 1-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997);
- adesione ai verbali di constatazione (art 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997);
- acquiescenza (art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997)
- definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 -17 del D.Lgs. n. 472/97)
- conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. n. 546/92)
- mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92).

La compensazione deve essere operata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia.

Affinché la compensazione sia possibile, è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis ovvero ai sensi del comma 3-ter, lett. b), del D.L. 185/2008.

Al fine di garantire l'utilizzo univoco del credito certificato, la compensazione è trasmessa dall'Agenzia delle entrate alla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

L'ente debitore deve versare sulla contabilità speciale la somma certificata entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione; in mancanza la struttura di

contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 - fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.

gestione trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente dallo Stato a qualsiasi titolo.

Infine, dal 2014 il limite annuale per la fruizione dei crediti d'imposta è aumentato, da euro 516.000, a euro 700.000.

La Confederazione si attiverà affinché, in sede di conversione in legge, venga rafforzata la portata della compensazione consentendo che i crediti di natura commerciale siano compensabili con tutti i debiti di natura tributaria e contributi e non solo con quelli che scaturiscono dagli istituti deflattivi del contenzioso ovvero da somme iscritte a ruolo (art. 28-quater del D.P.R. n. 602 del 1973).

Art. 10

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

1. (omissis)

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui

L'articolo 10 contiene disposizioni in materia di TARES (tariffa rifiuti e servizi) e di acconto IMU.

TARES

I commi 2 e 3 modificano la disciplina della TARES, prevista dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

In particolare, **per il solo anno 2013** sono previste le seguenti disposizioni:

a) Rate del tributo: il comune stabilisce la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo. Ciò avviene con propria deliberazione adottata e pubblicata almeno 30 giorni prima della data di versamento.

Attenzione: Si ricorda che l'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, nel prevedere in generale 4 rate trimestrali, per il solo anno 2013 aveva stabilito la scadenza della prima rata a luglio, con possibilità per il comune di

al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva."

posticiparla ulteriormente. Tale disposizione è quindi da intendersi superata, nel senso che il comune può deliberare anche una scadenza anticipata rispetto a tale mese, sempreché la stessa delibera sia pubblicata almeno 30 giorni prima.

b) Maggiorazione standard: la maggiorazione standard, pari a euro 0,30 per mq (componente servizi), è ora riservata allo Stato. E' eliminata la possibilità, per il comune, di deliberarne l'aumento fino a euro 0,40 per mq. La maggiorazione è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata.

c) Modalità di pagamento: il comma 35 dell'articolo 14, citato, prevede il versamento del tributo con mod. F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano (in quanto compatibili) le norme in materia di compensazione. La disposizione in esame introduce la facoltà per il comune di inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo (e ad eccezione dell'ultima rata), i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o TIA 2, ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Tali pagamenti sono scomputati, ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per il 2013. L'ultima rata del tributo, e della maggiorazione standard, sono pagate esclusivamente con le modalità previste dal citato comma 35 (mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale che tenga conto della possibilità di compensare).

d) Soggetti preposti alla riscossione del tributo: Per la riscossione del tributo, i comuni possono continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

E' inoltre modificato, **l'ambito oggettivo del tributo:** l'articolo 10, comma 3, modifica l'articolo 14, comma 4, D.L. n. 201/2011 e ridefinisce le aree escluse da TARES.

In particolare, sono **escluse dal tributo:**

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civili abitazioni o locali diversi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Rimangono assoggettate al tributo le aree scoperte operative.

IMU

4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono sostituite da: "il 30 giugno dell'anno successivo a quello";

b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

Il comma 4 dell'articolo 10, in commento, modifica la disciplina IMU, relativamente al termine di presentazione della dichiarazione e al versamento del primo acconto.

a) **Dichiarazione:** il termine di presentazione della dichiarazione IMU è individuato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il termine di presentazione della dichiarazione diventa quindi un termine fisso, eliminando le problematiche collegate alla eccessiva frammentazione dell'obbligo e per risolvere i problemi in ordine alla possibilità di fruire del ravvedimento (come spiegato nella relazione illustrativa al decreto legge).

La Confederazione accoglie con favore l'introduzione di un termine fisso di presentazione della dichiarazione, più volte auspicato. La Confederazione, comunque, per ragioni di semplificazione e sistematizzazione dell'adempimento, chiederà, in sede emendativa del testo, che tale termine coincida con quello di presentazione telematica della dichiarazione unificata (30 settembre).

b) **Acconto IMU:** vengono modificati i termini per l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle delibere comunali in materia di aliquote e detrazioni IMU. La nuova disposizione prevede che l'efficacia delle deliberazioni e regolamenti **decorra dalla data di pubblicazione degli stessi nel proprio sito internet.**

Tale nuova disposizione influenza la modalità di calcolo dell'acconto IMU, con la conseguenza che:

- la prima rata (scadente il 17 giugno) è calcolata applicando le aliquote e detrazioni pubblicate sino alla data del 16 maggio (a tal fine il comune effettua l'invio della deliberazione entro il 9 maggio). Nel caso in cui manchi la pubblicazione, il calcolo dell'acconto è effettuato nella misura del 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e detrazione dell'anno precedente;
- Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, avviene con conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 novembre (a tal fine il comune effettua l'invio della deliberazione entro il 9 novembre del medesimo anno). Nel caso in cui manchi la pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio o, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

La Confederazione interverrà, unitamente a RETE Imprese Italia, chiedendo che, al pari di quanto previsto per l'ICI, la prima rata IMU venga calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, fermo restando il conguaglio in sede di seconda rata. Tale richiesta sarà proposta come emendamento in sede di conversione in legge del decreto.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le disposizioni entrano in vigore il giorno 9 aprile 2013, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U.